



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

composta dai signori magistrati:

dott. Antonietta SCRIMA

Presidente

dott. Marco ROSSETTI

Consigliere

dott. Marco DELL'UTRI

Consigliere

dott. Augusto TATANGELO

Consigliere relatore

dott. Irene AMBROSI

Consigliere

ha pronunciato la seguente

Oggetto:

**RESPONSABILITÀ CIVILE
DANNI DA FAUNA
SELVATICA**

Ad. 28/02/2023 C.C.

R.G. n. 27858/2021

Rep. _____

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 27858 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto

da

DE ZORZI Pierluigi (C.F.: DEX ZP 71M11 Z133P)

rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall'avvocato Piero Piersimoni (C.F.: PRS PRI 66L10 I436V)

-ricorrente-

nei confronti di

**REGIONE MARCHE (C.F.: 80008630420), in persona del
Presidente, legale rappresentante *pro tempore***

rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Gabriella De Berardinis (C.F.: DBR GRL 60S43 E783L) e Cecilia Maria Satta (C.F.: STT CLM 69T48 Z112Z)

-controricorrente-

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Macerata n. 430/2021, pubblicata in data 27 aprile 2021;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 28 febbraio 2023 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatti di causa

Pierluigi De Zorzi ha agito in giudizio nei confronti della Regione Marche per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla sua autovettura a seguito della collisione con un animale selvatico (cinghiale), avvenuta sulla S.P. 78 Picena.

La domanda è stata accolta dal Giudice di Pace di Macerata.



Il Tribunale di Macerata, in riforma della decisione di primo grado, l'ha invece rigettata.

Ricorre il De Zorzi, sulla base di cinque motivi.

Resiste con controricorso la Regione Marche.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 *bis*.1 c.p.c..

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 380 *bis*.1 c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Preliminarmente va disattesa l'istanza avanzata dal ricorrente, di riunione del presente ricorso ad altri ricorsi pendenti davanti a questa stessa Corte e aventi ad oggetto analoghe questioni.

Si tratta, infatti, all'evidenza, di fattispecie autonome e distinte, derivanti da diversi incidenti occorsi a diversi soggetti in diverse circostanze di tempo e di spazio, che hanno dato luogo ad autonomi giudizi di merito.

Il fatto che si tratti comunque di danni che si assumono causati da animali selvatici e che le sentenze che hanno definito i giudizi di merito in secondo grado (a dire del ricorrente) abbiano identica motivazione, non può certamente ritenersi sufficiente per disporre la richiesta riunione in relazione ai procedimenti indicati nell'istanza del ricorrente.

2. Il quinto motivo del ricorso ha carattere pregiudiziale e, quindi, va esaminato per primo.

Con esso si denuncia «*difetto di valida rappresentanza processuale ad appellare – nullità della procura ad impugnare*».

Il ricorrente sostiene di avere eccepito nel corso del giudizio di appello, già con la comparsa di costituzione e risposta, l'irregolarità della costituzione in giudizio della Regione appellante, per la mancanza della delibera amministrativa di autorizzazione alla proposizione dell'appello stesso. Lamenta che il tribunale non



avrebbe neanche preso in esame la sua eccezione e, comunque, che sussisterebbe il dedotto difetto di rappresentanza.

Il motivo è inammissibile, ancor prima che infondato.

In violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., infatti, non è richiamato nel ricorso lo specifico contenuto degli atti difensivi in cui sarebbe stata sollevata la predetta eccezione nel corso del giudizio di secondo grado e gli esatti termini della stessa, né direttamente, mediante la trascrizione del contenuto rilevante di quegli atti, né indirettamente, mediante la precisa indicazione della loro allocazione nel fascicolo processuale e l'individuazione della parte rilevante degli stessi.

In ogni caso, l'ente controricorrente ha, in primo luogo, prodotto copia della comparsa di costituzione in appello del ricorrente, dalla quale non emerge affatto che fosse stata proposta l'eccezione in questione, contrariamente a quanto egli assume nel ricorso.

Ha, altresì, prodotto copia degli atti amministrativi di autorizzazione alla proposizione del gravame, dei quali il ricorrente assume la mancanza, con la prova dell'avvenuta produzione di essi nel corso del giudizio di appello (si veda il "*fascicolo di parte dell'appello*" prodotto dalla Regione in modalità telematica in allegato al controricorso, che contiene: la deliberazione autorizzativa alla proposizione dell'appello, decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 71 in data 11 marzo 2020, integrato con la precedente deliberazione della Giunta Regionale n. 1531 in data 2 dicembre 2019; la relativa nota di deposito nel fascicolo del giudizio di secondo grado, in data 30 aprile 2020; la conformità di tali documenti a quelli presenti nel fascicolo del giudizio di appello non risulta oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente, il quale, nella stessa memoria che pure ha depositato ai sensi dell'art. 380 *bis*.1 c.p.c., in realtà, non solo non contesta ulteriormente e specificamente, di fronte alla indicata produzione documentale, che le delibere autorizzative



alla lite erano state depositate dalla Regione nel giudizio di appello, ma neanche torna specificamente sulla questione della regolare costituzione di quest'ultima, limitandosi ad un generico richiamo di tutti i motivi del ricorso).

Dunque, la costituzione della Regione Marche in appello deve ritenersi regolare, sussistendo le necessarie delibere di autorizzazione alla lite.

3. Con il primo motivo del ricorso si denuncia «violazione e falsa applicazione dell'art. 2052 cc (in relazione all'art. 360 comma 1 n°3 c.p.c.)».

Con il secondo motivo si denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2052 CC (in relazione all'art. 360 comma 1 n°3 c.p.c.)».

Con il terzo motivo si denuncia «violazione e falsa applicazione dell'art. 132 cpc (in relazione all'art. 360 comma 1 n°4 c.p.c.)».

Con il quarto motivo si denuncia «violazione e falsa applicazione degli art. 115 e 116 cpc (in relazione all'art. 360 comma 1 n°5 c.p.c.)».

I primi quattro motivi sono connessi e possono, quindi, essere esaminati congiuntamente.

Essi sono in parte inammissibili ed in parte infondati.

3.1 È opportuno premettere che, in materia di danni causati dalla fauna selvatica, è stato di recente puntualizzato l'indirizzo di questa Corte con alcune pronunzie della Terza Sezione Civile (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7969 del 20/04/2020, Rv. 657572 - 01-02-03; Sez. 3, Sentenza n. 8384 del 29/04/2020; Sez. 3, Sentenza n. 8385 del 29/04/2020; conf., successivamente: Sez. 3, Sentenza n. 12113 del 22/06/2020, Rv. 658165 - 01-02-03; Sez. 3, Ordinanza n. 13848 del 6/07/2020, Rv. 658298 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20997 del 2/10/2020, Rv. 659153 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16550 del 23/05/2022, Rv. 665057 - 01; nonché, non massimate: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18085 del 31/08/2020; Sez. 6 - 3,



Ordinanza n. 18087 del 31/08/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19101 del 15/09/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25466 del 12/11/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3023 del 9/02/2021; cfr. anche Sez. 3, Ordinanza n. 25280 dell'11/11/2020), in cui sono stati affermati i seguenti principi di diritto:

«i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema»;

«nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti; la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno»;

«in materia di danni da fauna selvatica a norma dell'art. 2052 c.c., grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla Regione fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa



autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure – concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema – di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi».

Il collegio intende dare continuità a tali principi di diritto.

Nella specie, peraltro, il tribunale, con la decisione impugnata, pur dando conto dell'indirizzo appena esposto e pur rilevando che, al contrario, la decisione di primo grado di accoglimento della domanda si era fondata su quello contrario (secondo il quale i danni provocati dalla fauna selvatica sono risarcibili esclusivamente sulla base delle disposizioni generali in tema di condotta colposa lesiva, cioè ai sensi dell'art. 2043 c.c., non quindi ai sensi dell'art. 2052 c.c.), ha ritenuto la domanda infondata sotto entrambi i profili.

Con riguardo al primo ha, infatti, ritenuto non sufficientemente provata la condotta colposa dell'ente pubblico convenuto.

Con riguardo al secondo, ha ritenuto non provata la condotta di guida prudente dell'attore e l'imputabilità dell'incidente stradale, sotto il profilo causale, ad un comportamento imprevedibile dell'animale selvatico.

3.2 Tanto premesso, si osserva, in primo luogo, che è inammissibile la censura (di cui al primo motivo del ricorso) con la quale il ricorrente sostiene che il tribunale avrebbe escluso – a suo dire erroneamente – la possibilità di una riqualificazione della sua domanda nell'ambito della disciplina di cui all'art. 2052 c.c. in quanto ciò avrebbe comportato un vizio di extra-petizione.

Tale censura non coglie la effettiva *ratio decidendi* della sentenza impugnata.



In verità, nella motivazione di quest'ultima non pare affatto ravvisabile l'argomentazione indicata dal ricorrente a fondamento della decisione di rigetto della domanda.

In ogni caso, come appena chiarito, la domanda risulta in realtà espressamente esaminata dal giudice di appello (anche) sotto il profilo del regime di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. e, proprio sotto tale profilo, è stata ritenuta infondata.

3.3 Per quanto riguarda le ulteriori censure, con le quali, nella sostanza, il ricorrente sostiene che egli aveva ampiamente fornito la prova necessaria ai fini dell'affermazione della responsabilità della Regione ai sensi dell'art. 2052 c.c., mentre quest'ultima non avrebbe fornito la prova liberatoria del caso fortuito, si osserva quanto segue.

La decisione impugnata risulta del tutto conforme, in diritto, ai principi che si sono esposti in premessa, in tema di responsabilità per gli incidenti stradali causati da animali selvatici, ai sensi dell'art. 2052 c.c..

Come espressamente precisato nei precedenti già richiamati di questa Corte (ed invocati dallo stesso ricorrente a sostegno della presente impugnazione), con i quali si è affermata l'applicabilità dell'art. 2052 c.c. alle ipotesi di danni causati dalla fauna selvatica, *«nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici (ipotesi invero statisticamente molto frequente, nel tipo di contenzioso in esame), non può ritenersi sufficiente – ai fini dell'applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. – la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo, in quanto, poiché al danneggiato spetta di provare che la condotta dell'animale sia stata la "causa" del danno e poiché, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., in caso di incidenti stradali il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di*



avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, quest'ultimo – per ottenere l'integrale risarcimento del danno che allega di aver subito – dovrà anche allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici) e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui – nonostante ogni cautela – non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno» (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7969 del 20/04/2020, in motivazione, al paragrafo 6.1; conf., più di recente: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30294 del 14/10/2022).

Il tribunale, nel rilevare la mancanza di adeguata prova della condotta di guida connotata da speciale prudenza da parte dell'attore nel tratto di strada in cui è avvenuto l'incidente, ove era nota e segnalata la possibile presenza di animali selvatici, nonché del comportamento in concreto imprevedibile dell'animale, tale da rendere inevitabile l'impatto, cioè, in altri termini, nel negare che fosse stata fornita sufficiente prova del nesso di causa tra la condotta dell'animale selvatico e l'evento dannoso lamentato dall'attore, ha correttamente applicato i suddetti principi di diritto, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente.

Per ogni altro aspetto, le censure di quest'ultimo si risolvono nella contestazione degli accertamenti di fatto operati dal giudice del merito – che sono sostenuti da adeguata e esaustiva, benché sintetica, motivazione (la si trova espressa a pag. 5 della sentenza impugnata), non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella



presente sede – nonché nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito in sede di legittimità.

4. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 *quater*, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi

La Corte:

- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell'ente controricorrente, liquidandole in complessivi € 1.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 *quater*, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 28 febbraio 2023.

**Il Presidente
Antonietta SCRIMA**

